



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2022, proposto da Associazione *The New Beach Club*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Pozzi e Stefania Frandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [REDACTED];

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza) n. 242/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e dell' Agenzia del demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 settembre 2022 il Cons.

██████████ e uditi per le parti gli avvocati ██████████

██████████;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appellante chiede l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza n. 242/2022 del TAR Toscana di rigetto del ricorso contro il diniego del 24 febbraio 2021 del Comune di Carrara al subingresso da parte sua nella concessione demaniale n. 6/2010, originariamente rilasciata a La Spiaggia s.a.s. di ██████████

A sostegno della sua impugnazione l'appellante deduce i seguenti motivi: 1) errata interpretazione di legge in ordine al primo motivo di ricorso, applicazione dell'art. 46 cod. nav. e formazione del silenzio-assenso ex art. 20 della l.n. 214/1990, assenza di motivazione e contraddittorietà dei motivi; 2) travisamento dei fatti in ordine al valore giuridico della SCIA, errata interpretazione dell'art. 45 bis e dell'art. 47 cod. nav., contraddittorietà della motivazione; 3) errata applicazione dell'art. 182 comma 2 D.L. n. 34/2020, contraddittorietà della motivazione; 4) mancato approfondimento delle questioni di merito, come da ordinanza del Consiglio di Stato n. 5463/2021.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Carrara e l' Agenzia del demanio, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.

Con ordinanza n. 2393/2022 del 23 maggio 2022 è stata accolta l'istanza di sospensione in via cautelare dell'esecutività della sentenza di primo grado.

All'udienza pubblica del 6 settembre 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appellante deduce, in primo luogo, l'erroneità e la contraddittorietà della pronuncia del TAR che ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune di Carrara con cui la sua domanda di subingresso nella concessione demaniale era stata dichiarata improcedibile per un motivo meramente formale, quale la mancanza nella richiesta della sottoscrizione dell'originario concessionario, e, al contempo, respinta nel merito *“a seguito di un iter amministrativo durato tre anni ...”* nel corso dei quali il Comune aveva potuto prendere visione della copiosa documentazione da essa inoltrata *“senza mai contestare l'opportunità del subingresso, né obiettando alcunché con riferimento alla presunta e non provata abusiva sostituzione del concessionario”*.

Secondo l'appellante i giudici di primo grado avrebbero altresì omesso di rilevare come la semplice SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, da essa presentata nel 2015, avendo finalità esclusivamente commerciale, non potesse costituire una prova sufficiente né dell'occupazione abusiva del suolo demaniale da parte sua, né della illegittima sostituzione del concessionario originario, fatti che non si sarebbero comunque mai verificati, visto l'intento dell'associazione di seguire fedelmente l'iter autorizzativo delineato dalla legge e di subentrare legittimamente al precedente concessionario proprio in forza delle istanze depositate.

Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento nei seguenti

termini, con riguardo agli specifici profili denunciati dall'appellante circa la contraddittorietà dell'agire dell'Amministrazione e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in primo grado.

Da un lato, dagli atti di causa emerge, in verità, come l'intenzione dell'appellante di subentrare a La Spiaggia s.a.s, fosse ben nota al Comune sin dal settembre 2018, quando la medesima dante causa aveva formulato una prima domanda in tal senso, rigettata dall'Amministrazione per motivi meramente formali come l'omesso uso del modulo appositamente predisposto, da inviare in via telematica, e la mancata apposizione del bollo, con la precisazione, però, già allora che l'istanza stessa, almeno ad un esame preliminare, non presentava ragioni ostative di cui all'art. 67 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 159/2011 ed avrebbe dovuto e potuto essere ripresentata in seguito alla effettiva cessione del bene.

Dall'altro lato, il diniego di subingresso così come adottato dal Comune risulta caratterizzato da una carente ed illogica motivazione, poiché fa discendere dall'eventuale sostituzione anticipata del concessionario originario da parte del subentrante (circostanza, tra l'altro, dedotta, come evidenziato, dalla semplice SCIA commerciale presentata nel 2015), quale misura para-sanzionatoria, l'impossibilità *sine die* per l'appellante di ottenere un legittimo subingresso nel titolo stesso, pur richiesto secondo le forme di legge.

Le conseguenze delle evidenti carenze di comunicazione verificatesi tra i vari uffici dell'Amministrazione caratterizzanti il procedimento *de quo*, che risulta essersi protratto per anni con l'invio da parte del Comune al richiedente di missive dal contenuto contraddittorio, non possono, però, ricadere in danno del privato; questi, nella vicenda in questione, al di là del problema della configurabilità del silenzio-assenso sulla domanda di

subentro, avendo più volte formulato le proprie istanze, corredate dall'inoltro dei moduli e di tutta la documentazione via via richiesta, ha dimostrato di non avere intenti reticenti nei confronti dell'Amministrazione né di voler in qualche modo ottenere la concessione del bene demaniale al di fuori delle possibilità e delle forme garantite dalla legge.

Da qui l'illegittimità dell'agire della p.a., che, come detto, ha inteso sanzionare con il diniego di subentro una condotta che non presentava dimostrati caratteri di illiceità o scorrettezza tali da incidere in modo radicale sull'affidabilità del richiedente.

Ciò conduce all'accoglimento dell'appello ed all'accoglimento del ricorso proposto in primo grado, salva la facoltà per il Comune di assumere nuove determinazioni in materia.

Per la complessità e particolarità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, - lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO